

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA – II Sez. Lavoro

Giudice: Dott.ssa R. Quartulli – RGN 15140/2020-

Ud.4/05/2021

MEMORIA DI COSTITUZIONE

Per la **Città Metropolitana di Roma Capitale**, C.F. 80034390585, succeduta a titolo universale alla Provincia di Roma ex lege n.56/2014 a far data dal 1/1/2015 - in persona del suo Sindaco, legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Della Monaca (cod.fisc. DLLMRA59P67H501G) pec: avvmarriadellamonaca@pec.cittametropolitanaroma.gov.it e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A – Avvocatura fax 06/67662296 - giusta procura generale alle liti rep.11762 del 25/08/2020

Resistente

contro

rappresentati e difesi dall'Avv.

Giuseppe Pio Torcicollo e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Roma, Via C. Mirabello n.11, pec: giuseppestortoricollo@ordineavvocatiroma.org.

Ricorrenti

*** * ***

I ricorrenti, dipendenti della Provincia di Roma, cui è subentrata la Città metropolitana di Roma Capitale, hanno notificato il presente ricorso unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, assumendo il loro diritto ad essere inquadrati nella categoria economica D1 come Funzionari Servizi Tecnici, per effetto dello scorrimento della graduatoria, in quanto risultati idonei in una selezione interna bandita nel 2008, per la figura di "Funzionario Servizi Tecnici".

Si costituisce con il presente atto la Città Metropolitana di Roma



Capitale, così come sopra rappresentata e difesa, per contestare quanto *ex adverso* dedotto e chiedere il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

FATTO

1. Nel 2008, la Provincia di Roma bandiva una selezione interna per la copertura di due posti di Funzionario Servizi Tecnici categoria D posizione economica D1, con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 19.02.2008, (all. 1 e 1 bis), nel ruolo del personale della Provincia di Roma, alla luce del Regolamento sulla disciplina delle selezioni e delle altre procedure di assunzione del personale non dirigente della Provincia di Roma” (all. 2), approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1094/40 dell’ 8 novembre 2006 e, per quanto non espressamente ivi previsto, del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.. La graduatoria, ai sensi dell’art 10 del bando di concorso *“sarà pubblicata all’Albo della Provincia di Roma e della pubblicazione sarà data comunicazione sulla G.U. della Repubblica Italiana- IV Serie Speciale "Concorsi ed Esami" e avrà, compatibilmente con le norme vigenti in materia, validità triennale decorrente dalla data di pubblicazione.”*

Con Determinazione Dirigenziale n. 3379 del 25.05.2009 (all. 3) veniva approvata la graduatoria di merito della selezione interna e pubblicata in pari data con scadenza al 24.05.2012.

Con Determinazione Dirigenziale n. 5377 dell’1.09.2009 (all.4) venivano assunti i vincitori e, considerata l’esistenza di n. 8 posti vacanti nella dotazione organica dell’Ente, veniva disposto lo scorrimento della graduatoria per ulteriori otto candidati risultati idonei che si erano collocati dal terzo al decimo posto della graduatoria.

2. Con delibera della Giunta provinciale n.91/9 del 10.03.2010 (doc. 5), la Provincia provvedeva al “Programma del fabbisogno del personale



del triennio 2010-2012” e stabiliva di effettuare per ciascun anno di riferimento, dal 2010 al 2012, la gestione del “*turn over*” e lo scorrimento delle graduatorie in vigore, nei limiti delle vacanze in organico e compatibilmente con le effettive esigenze dell’Ente e delle risorse economico-finanziarie.

In relazione alla validità triennale della graduatoria della selezione interna e in attuazione delle previsioni della programmazione triennale, con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 9811 del 22.12.2010 (doc. 6) sono stati assunti dapprima due idonei collocatisi utilmente in graduatoria per scorrimento dall’undicesimo al tredicesimo posto (l’idoneo posto al dodicesimo posto era stato già inquadrato nella categoria D per precedente assunzione).

Con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 1036 del 2.03.2012 (all. 7) si provvedeva mediante scorrimento della graduatoria con effetti esclusivamente giuridici ad assumere altri quattro idonei collocatisi dal quattordicesimo al diciottesimo posto in graduatoria (risultando dimissionario il candidato idoneo che occupava il diciassettesimo posto).

Infine, con Determinazione dirigenziale n. 2106 del 23.04.2012 (all. n. 8) si provvedeva ad assumere altri quattro idonei, mediante scorrimento della graduatoria dal diciannovesimo al ventitreesimo idoneo.

3. A partire dall’anno 2010, tuttavia, le Province subirono un profondo processo di revisione e di riordino che ne coinvolgeva sia l’aspetto delle provviste istituzionali sia quello degli assetti dotazionali. In particolare:

- con decreto legge 31/05/2010 n.78, convertito in Legge 30.07.2010 n.122, venivano imposti vincoli alle spese del personale degli enti locali ed un regime di limitazioni alle assunzioni anche per le Province;
- con l’art.23, commi 14-20 del D.L. n.201/2011, convertito con Legge n.214/2011, alle Province venivano assegnate “*esclusivamente le funzioni di*



indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

A tale ridimensionamento dell'ente territoriale faceva seguito un nuovo disegno istituzionale, attuato con il D.L. n.95/2012, convertito con Legge n.135/2012 , art 16 (*“Riduzione della spesa degli enti territoriali”*), commi da 6 a 11.

Ai sensi del comma 9, inoltre, *“nelle more dell’attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato”.*

Quanto alla Provincia di Roma, l’art.18 della medesima normativa ne prevedeva *“la soppressione con contestuale istituzione della relativa Città metropolitana il 1° gennaio 2014 ovvero precedentemente dalla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale”, attribuendole “a) le funzioni fondamentali delle province; b) le seguenti funzioni fondamentali: 1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali; 2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; 3) mobilità e viabilità; 4) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale”.*

Con Legge n.56/2014, alla Provincia di Roma succedeva a titolo universale, a far data dal 1/1/2015, la Città metropolitana di Roma Capitale alla quale venivano attribuite, oltre alle funzioni delle Province indicate al comma 85 dell’art.1 della medesima Legge, ulteriori funzioni fondamentali.

Quanto alla dotazione organica della Città metropolitana, l’art.1 comma 421 della Legge n.190/2014 stabiliva che *“la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56, ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla*



medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, in misura pari al 30%”.

Tale previsione è stata ripresa dall’art. 1 comma 844 della Legge n.205 del 27/12/2015, in forza della quale *“ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le città metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56”.*

A livello regionale, infine, la materia veniva definita con Legge regionale n.17/2015 che disponeva all’art.7 *“Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale”.*

4. Contestualmente ed in esecuzione delle modifiche normative intervenute, l’Amministrazione iniziava un percorso di revisione della struttura organizzativa al fine di procedere alla razionalizzazione degli uffici e servizi, anche nell’ottica della riduzione delle spese del personale resa necessaria dal Patto di stabilità, e a ridefinire il proprio assetto di funzioni e competenze, con riduzione dei Servizi e del personale impegnato in essi.

[REDACTED]

[REDACTED], già dipendenti della Provincia di Roma, transitati *ex lege* nella Città metropolitana di Roma Capitale, hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria *“con effetto costitutivo ex art. 63, co. 2 T.U.P.I. del diritto ad essere inquadrati come “Funzionari Servizi Tecnici” categoria D 1”* a decorrere dal 31.12.2017, con riconoscimento giuridico



ed economico dalla stessa data, ricostruzione della carriera e dell'anzianità maturata, nonché liquidazione delle differenze retributive, oltre interessi legali, ovvero in subordine a decorrere dal 31.12.2018 con riconoscimento giuridico ed economico e ricostruzione della carriera e dell'anzianità maturata con liquidazione delle differenze retributive, oltre interessi legali, condannando la resistente all'inquadramento giuridico ed economico dalla suddetta data e ad effettuare la ricostruzione di carriera

In relazione alla domanda azionata, la Città metropolitana Di Roma Capitale deduce quanto segue.

DIRITTO

A. Sotto il profilo formale si contesta l'eccessiva verbosità del ricorso (pagine 62), alla luce del principio di sinteticità degli atti processuali, sancito dall'art 16 bis co. 9 *octies* d.l. n. 179 del 2012 e ss.mm.. Gli atti delle parti e i provvedimenti del Giudice, depositati con modalità telematiche, infatti, devono essere redatti in maniera sintetica. Un atto eccessivamente ridondante non giova alla chiarezza dei fatti di causa e viola il principio del giusto processo *ex* art 111 Cost. (Cass. Civ. Sez. 2 sentenza n. 11199 del 4.07.2012), ai fini del principio di celerità cui si informa *in primis* il presente rito di lavoro.

B. In secondo luogo, sembra sussistere il difetto di giurisdizione, in relazione alla posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti che, in quanto idonei, non possono vantare alcun diritto, semmai potrebbero impugnare dinanzi al Giudice Amministrativo esclusivamente il cattivo uso del potere discrezionale dell'Amministrazione, qualora ritenessero che illegittimamente l'Ente non abbia provveduto allo scorrimento della graduatoria.

C. E' ravvisabile, inoltre, il difetto di interesse nei ricorrenti che chiedono lo scorrimento di una graduatoria già priva di efficacia.



L'interesse ad agire, concreto ed attuale, infatti, *“è una condizione dell'azione, consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile”* (Cass. n.28405/2009, n.8200/2003 etc.) e *“deve avere le caratteristiche della concretezza e dell'attualità, consistente in una utilità pratica che il ricorrente può ottenere con il provvedimento chiesto al giudice”* (Cass. n.13906/2002). Per pacifica giurisprudenza, inoltre, *“ai fini dell'ammissibilità del ricorso, occorre che sussista piena corrispondenza tra interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto. Al contrario, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse in tutte le ipotesi in cui l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all'interesse sostanziale del ricorrente (che ne legittima l'instaurazione del giudizio)”* (CdS sez.VI sent. 475/92). Nel caso di specie i ricorrenti fanno valere un presunto diritto sulla base di una graduatoria che già da tempo ha perso efficacia. Ed infatti, come si vedrà meglio più avanti, la graduatoria dove sono inseriti i ricorrenti è cessata dopo tre anni dalla sua pubblicazione (avvenuta con DD n. 3379/2009 del 25.05.2009) così come espressamente previsto nel bando. La graduatoria quindi è decaduta ben prima del 31.12.2017, corrispondente alla data più lontana da cui i ricorrenti chiedono l'inquadramento retroattivo come funzionari. Considerato quanto sopra, è evidente che l'Ente non potrebbe dar luogo alla loro assunzione e che pertanto nessuna utilità può derivare ai ricorrenti dall'eventuale accoglimento del ricorso.

D. Nel merito:

1. Infondatezza del ricorso: insussistenza di un obbligo allo scorrimento della graduatoria e del correlativo diritto all'assunzione

I ricorrenti chiedono di accertare e dichiarare il loro diritto ad essere inquadrati come funzionari servizi tecnici a far data dal 31.12.2017, o in



subordine dal 31.12.2018, assumendo che la graduatoria relativa alla selezione interna indetta con Determinazione Dirigenziale n. 945 del 2008 del Servizio 1 del Dipartimento 1 della Provincia di Roma (all. 1-1bis e 3), nella quale sono risultati idonei, conserverebbe efficacia a seguito dell'art 1 co 1148 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per scorrimento, in quanto assimilabile a quella di un pubblico concorso. A parere dei ricorrenti, in particolare, il diritto allo scorrimento della graduatoria e dunque l'obbligo in capo all'Amministrazione al loro inquadramento come funzionari servizi tecnici, sorgerebbe direttamente per effetto delle proroghe succedutesi nel tempo. La graduatoria, infatti, è stata scorsa fino al 19.04.2012, e nonostante siano state emanate varie norme che riconoscevano efficacia alle graduatorie dei concorsi pubblici, conservandone la loro validità, la Provincia di Roma, divenuta nel frattempo Città metropolitana di Roma Capitale, ha dovuto interrompere lo scorrimento per il divieto di assumere (*ex* art. 16 co. 9 d.l. n. 95/2012) e per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2015, fino alla legge finanziaria del 2008 (art. 1 co. 1148 legge 27 dicembre 2017, n. 205) con la quale è stata prorogata l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31.12.2017, fino al 31.12.2018 per le Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. I ricorrenti, in altre parole, ritengono che l'Amministrazione avrebbe dovuto attuare lo scorrimento suddetto e procedere alle relative assunzioni.

La tesi di controparte è infondata e priva di pregio e l'interpretazione della stessa, alla stregua della giurisprudenza richiamata, è assolutamente distorta e fuorviante.

Ed invero, nel caso di specie, non si ravvisa alcun diritto in capo ai ricorrenti allo scorrimento della graduatoria e al conseguente



inquadramento come Funzionari Servizi Tecnici né alcun obbligo in capo all'Amministrazione. Il semplice fatto di essere inseriti in una graduatoria come idonei non attribuisce loro alcun diritto ad essere assunti tramite scorrimento, a differenza dei vincitori del concorso.

Gli idonei inseriti in una graduatoria non vantano alcun diritto soggettivo allo scorrimento, essendo lasciata alla discrezionalità dell'Amministrazione la scelta di coprire i posti in organico, utilizzando la graduatoria o pubblicando un nuovo concorso oppure di non coprirli affatto. La posizione vantata dai ricorrenti costituisce semmai una semplice aspettativa. Ed invero, secondo costante giurisprudenza, l'idoneo non vincitore vanta una posizione non di diritto al posto, ma di mera aspettativa all'assunzione, atteso che l'Amministrazione conserva un'ampia discrezionalità ed ha una semplice facoltà, e non un obbligo, di procedere allo scorrimento della graduatoria, potendo ritenere non prioritaria la copertura del posto o, del pari, ravvisare ragioni nel senso dell'espletamento di un nuovo concorso, ovvero della soppressione della posizione in organico (Consiglio di Stato Sez. III 27.11.2017, n. 5559). In relazione alle argomentazioni suesposte, sussistono fondati dubbi sulla giurisdizione ordinaria, in quanto, non ravvisandosi alcun diritto perfetto all'assunzione, i ricorrenti verrebbero a censurare un cattivo uso del potere discrezionale che configura una delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere, azionabile dinanzi al Giudice Amministrativo. Sotto tale profilo si chiede allora dichiararsi il difetto di giurisdizione.

2. Graduatoria della selezione interna non assimilabile alla quota di riserva di un concorso pubblico o a quella di un concorso pubblico.

Occorre precisare inoltre che la selezione interna non fu indetta contemporaneamente ad un concorso pubblico, mai bandito, in quanto



non previsto nel relativo Programma del fabbisogno di personale relativo al triennio 2007-2009 approvato con D.G.P. 882/31 del 1° agosto 2007. Dalla lettura del bando (all. 1) all'art 2 si evidenzia, infatti, che la selezione, eccezionalmente, consentiva la partecipazione dei dipendenti, anche in assenza dei titoli di studio prescritti per l'accesso dall'esterno (diploma di laurea), purché in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado (*ex* scuola media superiore) e di un'anzianità di servizio, presso la Provincia di Roma, di almeno 3 anni, al fine di privilegiare le professionalità acquisite dall'interno (art 91 co. 3 D.Lgs 267/2000). Tale previsione rivestiva carattere eccezionale, al fine di valorizzare l'esperienza e le competenze acquisite alle dipendenze dell'Ente. Una simile deroga a distanza di dodici anni dall'indizione della selezione, alla luce delle modifiche legislative intervenute, risulterebbe in contrasto con il nuovo ed inderogabile assetto normativo di accesso che prevede un diverso sistema di avanzamento di carriera e la sopravvenuta inderogabilità del titolo di studio richiesto.

Il Tar Lazio Sezione Terza ter, con sentenza del 20.03.2018 n. 3131 ha stabilito, tra l'altro, che le graduatorie dei concorsi interni non possano essere utilizzate per scorrimento. Già lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n. 5029/2015 aveva affermato il principio secondo il quale: “*...Le selezioni interne riservate al personale dipendente dell'Amministrazione, non partecipando della natura pubblica del concorso che rappresenta il modello generale per l'accesso ai pubblici impieghi, non beneficiano delle prerogative sulla efficacia nel tempo e sulla preferenza dello scorrimento rispetto all'indizione di nuove selezioni proprie del pubblico concorso*” Ed ancora: “*...in materia di accesso al pubblico impiego il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, in quanto la disomogeneità tra i due termini di comparazione (progressione verticale in base a procedura interna e*



pubblico concorso) non permette di derogare alla regola del concorso pubblico così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento” . E l’adunanza Plenaria con sentenza n. 14/2011 ha confermato che “...ai soli concorsi pubblici si riferiscono le norme che ampliano il termine generale di validità delle graduatorie”

La selezione interna non può, perciò, assimilarsi ad una graduatoria di un concorso pubblico o ad una quota di riserva di un pubblico concorso.

3. Validità triennale della graduatoria e sua definitiva decadenza in data 24.05.2012.

Il bando, inoltre, prevedeva espressamente all’art 10 la validità triennale della graduatoria con decorrenza dalla sua pubblicazione avvenuta in data 25.05.2009. Per tale motivo si è disposto lo scorrimento della graduatoria fino al 19.04.2012 (all. 4), ossia lo scorrimento entro tre anni della sua pubblicazione, così come previsto dal bando che costituisce *lex specialis*, essendosi resi vacanti e disponibili ulteriori posti. E’ inammissibile, invece, un’estensione dello scorrimento oltre il periodo indicato nel bando della selezione interna. E difatti, secondo accreditata giurisprudenza il bando costituendo *lex specialis* “*deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente auto vincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva.*” Ed inoltre: “*Le clausole del bando di concorso per l’accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate*



secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione; soltanto ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità deve essere prescelto dall'interprete il significato più favorevole all'ammissione del candidato alle prove, essendo conforme al pubblico interesse, e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo, che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati.” (TAR Lazio Sez. II sentenza 4.06.2015, n. 7874; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709). Risulta del tutto ingiustificata, perciò, l'estensione nel tempo della graduatoria, sia per la sua natura afferente una selezione interna, sia in relazione al bando avente efficacia di *lex specialis*. Dal 24.05.2012, quindi, la graduatoria relativa alla selezione interna è decaduta e non può essere invocata alcuna proroga di validità, fondata su norme che non si applicano alla presente fattispecie ma che si riferiscono invece a concorsi pubblici.

Non può neppure essere invocata la vigenza dell'art 4 del d.l. 31.08.2013, n. 101, introducente un regime di proroga per le graduatorie dei pubblici concorsi ed entrato in vigore dopo che la graduatoria era scaduta.

Nella denegata ipotesi in cui si volesse accogliere l'interpretazione delle parti ricorrenti che assimila la graduatoria della selezione *de qua* alla graduatoria di un pubblico concorso, con conseguente applicazione della proroga della sua validità, ai fini dello scorrimento, alla stregua di alcune sentenze che operano tale equiparazione per selezioni e concorsi delle Amministrazioni statali, pur tuttavia, non sembra si possa invocare l'istituto dello scorrimento. In assenza di una scelta discrezionale in tal senso da parte della Città metropolitana di Roma Capitale, operata dall'organo esecutivo competente ad adottare atti propedeutici ai provvedimenti amministrativi idonei allo scorrimento delle graduatorie, non è possibile invocare lo scorrimento che comunque rimane pur



sempre *“frutto di una valutazione discrezionale dell’Amministrazione in vista dell’interesse pubblico realizzabile nella singola fattispecie”* (CdS. Sez. V sentenza 19 novembre 2009, n. 7248), secondo specifiche modalità afferenti la vigenza della graduatoria, la vacanza dei posti, la copertura di spese ecc. (CdS Sez. V sentenza del 18.12.2009, n. 8369). Invero, l’assunzione di personale a tempo indeterminato va a gravare la spesa del personale sul lungo periodo, importando oneri a carico del bilancio dell’Ente a lungo termine, in grado di incidere sugli equilibri di bilancio presenti e futuri. Senza poi contare che l’eventuale assunzione di nove Funzionari Servizi Tecnici, comporterebbe la perdita di pari personale tecnico ascritto alla categoria C, al momento non sostituibile, in assenza di previsione del fabbisogno e di altra graduatoria cui attingere.

4. L’Amministrazione, attraverso i suoi organi competenti, non ha mai espresso la volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria, relativa alla selezione interna, ormai decaduta.

Contrariamente a quanto assunto da controparte, l’Amministrazione non ha mai espresso la volontà di procedere allo scorrimento della graduatoria della selezione interna tramite i suoi organi di governo. Le delibere con le quali, a dire dei ricorrenti, l’Ente si sarebbe definitivamente vincolato a coprire i posti vacanti e disponibili, mediante lo scorrimento della graduatoria in questione, non sono atti o provvedimenti amministrativi degli organi di governo dell’Ente locale che possano obbligare l’Amministrazione all’attuazione dei loro contenuti. I ricorrenti si richiamano alla delibera di Giunta n. 91/9 del 10 marzo 2010 “Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2010-2012 e modifica della dotazione organica”(all.5), alla Delibera del Consiglio Metropolitan n. 45 del 3 ottobre 2017 (all. 9), alla Mozione n. 40 del 21 marzo 2018 (all.10) e al Decreto della Sindaca Metropolitana n. 53 del 21 giugno 2018 (all. 11).



Ed, infatti, nella delibera di Giunta n. 91/9 del 10 marzo 2010 (all.5) non si legge alcun riferimento specifico all'esistenza di tale graduatoria, essendo previsto solo un generico scorrimento che, evidentemente, si riferisce ad altre graduatorie esistenti e che, in relazione al ciclo programmatico 2010-2012, risulta definitivamente esaurito.

Anche nella Delibera del Consiglio Metropolitano del 3 ottobre 2017 (all.9) ancorché l'ordine del giorno n. 18 faccia riferimento alla graduatoria in questione approvata con DD n. 3379 del 25/05/2009, non si dispone alcun scorrimento di quella graduatoria. Dalla lettura della deliberazione del Consiglio metropolitano, si evidenzia soltanto la sottoposizione alla Sindaca dell'impegno alla riorganizzazione ma non si accenna allo scorrimento della graduatoria di quella selezione interna. Allo stesso modo nell'ordine del giorno n. 12 si parla genericamente della necessità di assumere personale tecnico senza specificare la qualifica e si prevede la possibilità (e non certo l'obbligo) di attingere dalle graduatorie aperte senza individuarne alcuna in particolare. Nessun riferimento al caso che ci occupa si riscontra neanche nella Mozione n. 40 del 21 marzo 2018 (all. 10). In essa, infatti, si legge che l'oggetto della mozione è lo scorrimento delle graduatorie di diversi concorsi tra cui non è indicata la "Selezione interna per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 posti nella categoria "D" profilo professionale "Funzionario Servizi Tecnici". Allo stesso modo è assente qualsivoglia riferimento alla graduatoria che qui interessa nel Decreto della Sindaca Metropolitana n. 53 del 21 giugno 2018 (all. 11).

Il diritto dei ricorrenti verso l'Amministrazione deve trovare la sua fonte in una determinazione dell'Ente di voler coprire i posti che si sono resi disponibili attingendo ai concorrenti idonei non vincitori.

Ebbene, nel caso di specie le delibere sopra dette, come sostenuto precedentemente, non possono essere collegate alla graduatoria che qui



interessa posto che non contengono alcuno specifico riferimento ad essa. Esse, comunque, sono atti programmatori, di carattere politico che individuano solo le finalità e gli obiettivi dell'azione amministrativa e che non presentano quei requisiti richiesti dalla giurisprudenza per gli atti di assunzione.

Gli atti di assunzione, ad esempio, hanno ad oggetto la specifica posizione lavorativa da ricoprire e, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, presuppongono una valutazione del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (Cass. n. 7054/2018). Si tratta, in sostanza, di vere e proprie determinazioni dirigenziali con cui viene individuato l'effettivo fabbisogno di personale in relazione a specifiche posizioni lavorative e non alla dotazione organica dell'intero Ente, aventi un contenuto più specifico ed una portata meno ampia rispetto agli atti di programmazione.

Dalle delibere sopra dette, dunque, non è in alcun modo possibile desumere una volontà dell'Amministrazione di procedere ad assumere funzionari sevizi tecnici tramite scorrimento di graduatoria. Agli atti richiamati dai ricorrenti, quindi, non può essere attribuita alcuna efficacia vincolante.

Ne deriva l'assenza, nel caso di specie, di qualsivoglia diritto dei ricorrenti ad essere assunti. Ed anche nell'ipotesi in cui si volesse sostenere la tesi dell'ultrattività della graduatoria, per effetto dei vari interventi legislativi che hanno prorogato le graduatorie di pubblici concorsi, manca una determinazione specifica di assunzione in cui l'Ente abbia espresso l'interesse concreto e attuale a coprire determinati posti con lo scorrimento di quella graduatoria.

Alla luce di quanto sopra detto, è evidente l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse richieste.



Quanto sopra premesso e ritenuto, la Città metropolitana di Roma Capitale, come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, chiede che vengano accolte le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On. Tribunale, *contrariis reiectis*, in accoglimento dei motivi suesposti:

1. dichiarare preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
2. dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse;
3. nel merito, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, comprensive di onorari, spese generali e oneri riflessi pari al 23,80%, ex art. 2 comma 2 L. n. 335/95 e ex art. 1 comma 208 L. n. 266/05, trattandosi di Amministrazione difesa da un avvocato iscritto nell'elenco speciale.

Si depositano in via istruttoria:

- all. 1 D.D. n. 945 del 2008;
- all. 1 bis Bando selezione interna;
- all. 2 regolamento concorsi;
- all. 3 D.D. n. 3379/2009;
- all. 4 D.D. n. 5377/2009;
- all. 5 Delibera G.P. n. 91/9 del 10.03.2010;
- all. 6 D.D. n. 9811 del 22.12.2010;
- all. 7 D.D. n. 1036 del 2.03.2012;
- all. 8 D.D. n. 2106 del 23.04.2012;
- all. 9 D.D. Delibera del Consiglio metropolitano del 3.10.2017;
- all. 10 Mozione n. 40 del 21.03.2018;
- all. 11 Decreto n. 53 del 21.06.2018.
- all. 12 procura alle liti.

Roma 26.02.2021

Avv. Maria Della Monaca

